

REGOLAMENTO (CE) N. 3085/95 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1995

che stabilisce, per il 1996, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica lituana ⁽²⁾, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, conformemente agli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca, del 7 giugno 1993, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica lituana, la Comunità, a nome della Finlandia, e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente la pesca, del 25 novembre 1993, tra il Regno di Svezia e la Repubblica lituana, la Comunità, a nome della Svezia, e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1996 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1996, i risultati delle consultazioni tra le delegazioni della Comunità e della Lituania;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lituania;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca ⁽⁴⁾, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996, le attività di pesca delle navi battenti bandiera lituana nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti

⁽¹⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.